COLLEGAMENTO TARANTO

DICEMBRE 1999

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. (099) 7305070

SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82

IL TRIBUNALE DI ROMA RENDE GIUSTIZIA AL SIULP:
nessun'altra organizzazione può usare il suo nome

Esiste un solo SIULP, e solo questo può far uso del suo nome: in tempi eccezionalmente brevi il Tribunale di Roma rende giustizia al nostro Sindacato, di fronte alle pretese (un po' stravaganti) di alcune organizzazioni di usare la sigla SIULP.
Nessuna "scissione" quindi, e nessun dubbio sulla titolarità piena del SIULP ad esercitare i poteri che per legge gli sono riconosciuti. Viene di seguito riportato il testo del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con l'invito all'affissione nelle bacheche sindacali, come da autorizzazione dello stesso Tribunale; si pregano altresì le strutture territoriali di consegnare copia ai rappresentanti locali dell'Amministrazione nonché, ove presenti, ai responsabili delle organizzazioni costituite il 30 novembre scorso e che sinora hanno impropriamente fatto uso della sigla SIULP, con espressa diffida dalla continuazione.
La Segreteria Nazionale provvederà ad attivarsi nei confronti del Dipartimento e di responsabili nazionali delle predette organizzazioni.
Si invitano infine tutte le strutture territoriali a segnalare eventuali casi di inottemperanza al giudicato del Tribunale dopo aver comunicato ai responsabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà avviata azione giudiziaria nei loro confronti in sede civile e penale.
Rimarrà ora da valutare l'efficacia delle tessere acquisite mediante la spendita del nome SIULP da parte di sindacati diversi dal nostro: bisognerà far salva, comunque, la volontà degli iscritti, ma annullando quelle adesioni dovute all'inganno o all'equivoco sull'identità delle organizzazioni.

Roma, 27 dicembre 1999

n. 102894/99 r.g. mis. caut.

Il Tribunale di Roma
Sezione III Civile

in persona del Giudice Macro Vannucci, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 669 ter, ultimo comma, c.p.c..
Visti gli atti del procedimento cautelare ante causam n. 102894/99 r.g. mis. caut. fra Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia – SIULP (procuratori: Avv.ti Marco Baldassarri, Pietro Guerra, Alessandro Pazzi) e Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia per la CGIL - SIULP per la CGIL (procuratori Avv.ti Cristina Maria Cialdini, Franco Coccia): sentiti i procuratori delle parti

OSSERVA

Il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia – SIULP intende promuovere nei confronti del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia per la CGIL – SIULP per la CGIL, giudizio di merito per l'accertamento della illegittimità dell'uso delle sigla "SIULP" da parte di tale ultima associazione e per il conseguente risarcimento del danno derivato da tale illecito uso.
Per la tutela cautelare di tale diritto il SIULP ha chiesto di inibire, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al SIULP per la CGIL qualunque uso della sigla "SIULP" con pubblicazione del provvedimento su alcuni giornali quotidiani.
Costituitosi, il SIULP per la CGIL ha evidenziato la non usurpazione della sigla predetta da parte sua, posto che l'uso della stessa da parte dell'associazione di recente costituzione è indissolubilmente legato alla indicazione, caratterizzante: "per la CGIL" e non è accompagnato dall'utilizzazione del simbolo proprio del SIULP.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 121 del 1981, affermante il dritto degli appartenenti alla Polizia di Stato di associarsi in sindacati, nel 1982 venne istituita l'associazione sindacale denominata SIULP "organizzazione nazionale dei lavoratori della Polizia di Stato", inspirantesi "alla concezione sindacale confederale" e, come tale, riconoscentesi "in CGIL, CISL e UIL unitariamente intese" (artt. 1 e 2 statuto), con la previsione specifica che "i rapporti interni al SIULP sono improntati all'unitarietà e alla pari dignità tra le componenti d'ispirazione confederale CGIL CISL UIL e delle rispettive posizioni, nell'ossequio della rappresentatività di ciascuna democraticamente intesa" (art. 1, quarto comma statuto). Il richiamo ai rapporti fra tale sindacato ed "il movimento sindacale costituito da CGIL CISL e UIL" si rinviene anche negli artt. 4 (finalità e compiti) e 24 (funzioni della Segreteria Nazionale) dello statuto dell'ente.
Il rapporto privilegiato di SIULP con le sopra indicate organizzazioni sindacali a struttura confederale ed a carattere generale è evidenziato dalla stessa ricorrente che ha rimarcato come i sistemi elettorali degli organi direttivi delle diverse articolazioni territoriali dell'ente si siano sempre svolti su base proporzionale "in quanto ritenuti più rispettosi delle peculiarità delle diverse aree culturali che fanno riferimento al SIULP".
Nell'ottobre 1999, in concomitanza con significative tensioni nei rapporti tra CGIL CISL e UIL in ordine ad importanti decisioni di politica sindacale, all'interno di SIULP si è sviluppato un intenso dibattito in ordine all'atteggiamento da assumere nei confronti di decisioni adottate dal Governo in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese decisioni riguardanti i trattamenti retributivi degli appartenenti alle forze di sicurezza dello Stato. Tale vivace dibattito interni, con accuse reciproche di "tradimento", di "scarso rispetto delle regole di democrazia interna", di "emarginazione" dai rapporti decisionali interni di iscritti che idealmente aderiscono alle "aree di riferimento CGIL e UIL",

di violazione delle regole statutarie del sindacato, è culminato con il recesso dall'associazione sindacale di iscritti che si richiamano ai valori ideali rispettivamente espressi da CGIL e da UIL (vedi documenti in atti).

In particolare, il 30 novembre 1999, è stato costituito fra tre appartenenti al corpo della Polizia di Stato già iscritti al SIULP, quale dichiarata "conseguenza del processo di scissione del SIULP", il SIULP per la CGIL, composto da appartenenti alla Polizia di Stato ed auto definitosi "erede del patrimonio ideale del SIULP", onde "impegnare le risorse umane, organizzative e finanziarie riconosciute ai dirigenti sindacali che si richiamavano ai valori ideali della CGIL in quella organizzazione" (art. 1). Nello svolgimento dell'attività sindacale a favore dei propri iscritti la nuova organizzazione sindacale "si ispira ai valori ideali e culturali della CGIL" (art. 2 intitolato "rapporti politici con la CGIL").

E' da precisare, peraltro, che la costituzione di una nuova associazione sindacale da parte di taluni membri dell'originaria formazione e nella permanenza di quest'ultima, si configura giuridicamente come esercizio del diritto di recesso da associazione non riconosciuta (cfr. Cass. 27 giugno 1998, n. 6393). L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'ente ed alle relative regole interne, comporta, ai sensi dell'art. 24, secondo comma c.c., applicabile analogicamente alle associazioni non riconosciute, l'assoggettamento dell'aderente a tali regole, salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un'organizzazione di tendenza, quale è il sindacato, l'associato dissente dalle finalità dell'associazione e dai suoi indirizzi, prevalendo in tal caso il diritto, costituzionalmente protetto (artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni ed auto determinarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo (cfr. in tal senso, Cass. 14 maggio 1997, n. 4244).

Premesso il diritto di tutti i lavoratori di associarsi in sindacati e di tutti i sindacati di agire nell'interesse dei lavoratori iscritti, garantito dall'art. 39 Cost., quale specificazione del principio generale di libertà associativa sancito dall'art. 18 Cost. (cfr. Corte Cost. 23 giugno 1988, n. 697; Corte Cost. 5 febbraio 1975, n. 15), con conseguente non sindacabilità in sede giurisdizionale dei motivi che hanno determinato persone appartenenti alla Polizia di Stato al recedere dal SIULP per fondare l'organizzazione sindacale denominata SIULP per CGIL (atteso il spora richiamato principio di libertà) e delle modalità attraverso le quali tale associazione intende sollecitare iscrizioni tra gli appartenenti a tale corpo, anche iscritti ad altre associazioni sindacali, si tratta esclusivamente di accertare in questa sede se l'utilizzazione della sigla "SIULP" da parte della nuova associazione costituisca usurpazione del diritto al nome dell'associazione sindacale SIULP.

Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato che alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), come attualmente si qualificano le associazioni sindacali (cfr. per tutte, Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 25 giugno 1988, n. 4323), soggetti di diritto autonomi dalle persone che le costituiscono e, come tali, titolari nei confronti dei terzi di autonomi diritti ed obblighi distinti da quelli degli associati (cfr. per tutte, Cass. 23 giugno 1994, n. 6032 in tema di diritto di associazione non riconosciuta ad essere proprietaria di diritti reali su beni immobili), si applicano, in via analogica, le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 16 c.c. in tema di diritto al nome ovvero alla denominazione (crf. fra le molte, Trib. Roma, ord. 26 aprile 1991; Trib. Roma, ord. 21 marzo 1995; Trib. Napoli, ord. 6 giugno 1995; Pret. Roma, ord. 17 dicembre 1971; Pret. Roma, ord. 17 aprile 1979; Trib. Cagliari, ord. 1 giugno 1988).

E' stato da ultimo infatti precisato che "il nome della persona fisica e giuridica, equiparandosi a quest'ultima l'associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell'art. 7 c.c. che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente dalla natura del soggetto e dunque dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo principium identificationis", con la specificazione che "la sigla, quando è l'equivalente del nome dell'individuo o della società, gode della stessa tutela del nome" (così, in motivazione, Cass. 28 gennaio 1997, n. 832).

In quest'ordine di concetti, premessa l'attuale esistenza del SIULP, l'utilizzazione da parte della neo costituita associazione sindacale della sigla "SIULP" in unione con le parole "per la CGIL", costitusce abuso della denominazione dell'associazione ricorrente in quanto tende ad evidenziare che solo il nuovo ente che si proclama "erede del patrimonio ideale del SIULP" si identifica con l'associazione dalla quale taluni iscritti (non importa, in questa sede, accertarne il numero) hanno ritenuto di recedere nell'esercizio di un loro diritto.

L'indicazione accanto alla sigla delle parole "per la CGIL" non può ritenersi suffcientemente individualizzante detta associazione rispetto al SIULP, in quanto la stessa, a ben vedere, non incide se non in misura marginale sulla denominazione dell'ente che, al contrario, utilizza, quale segno di identificazione caratteristico, proprio la sigla SIULP.

Quanto al pregiudizio, imminente ed irreparabile, al quanto mai probabile diritto del SIULP a reclamare nei confronti della nuova associazione la tutela del proprio diritto al nome, usurpato dall'associazione SIULP per la CGIL, si osserva che, da tale usurpazione, ove non immediatamente sanzionata, possano derivare per il ricorrente conseguenze dannose difficilmente valutabili nella loro consistenza effettiva e comunque non integralmente risarcibili per equivalente pecuniario, per il tempo necessario all'affermazione del diritto con sentenza. Tali conseguenze sono da identificare: nella confusione che fra gli iscritti al SIULP può, inevitabilmente, determinare la comparsa di un nuovo ente avente la medesima sigla di quella caratterizzante il sindacato interessato dal recesso; nella quanto mai probabile diminuzione delle entrate finanziarie del SIULP (quote di iscrizione) determinata da un'attività di proselitismo attuata dalla neo costituita associazione mediante l'utilizzazione, parassitaria, del nome dell'associazione preesistente, nei riflessi negativi che la confondibilità fra i due enti può avere sulla rappresentatività sindacale del SIULP.

Deve quindi inibirsi all'associazione resistente l'uso della sigla "SIULP" nei confronti dei terzi. Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela cautelare, deve autorizzarsi il SIULP ad affiggere negli spazi riservati dall'Amministrazione dell'Interno alle comunicazioni sindacali copia del dispositivo della presente ordinanza.

La regolamentazione delle spese del presente procedimento è riservata alla decisione di merito relativa al diritto oggetto di cautela.

P.Q.M.

1) Visti gli artt. 669-octies e 700 c.p.c.:

a) inibisce al Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia per la CGIL –SIULP per la CGIL l'utilizzazione nei suoi rapporti con i terzi, della sigla "SIULP", propria del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia – SIULP;

b) autorizza il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia – SIULP ad affiggere copia del dispositivo della presente ordinanza negli spazi riservati dall'Amministrazione dell'Interno alle comunicazioni sindacali riguardanti il personale appartenente alla Polizia di Stato;

2) Visto l'art. 669-octies c.p.c. fissa in venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il termine per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto oggetto del presente provvedimento. Si comunichi. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 1999

Il Giudice
Marco Vannucci

Depositato in Cancelleria
Roma, 22 dicembre 1999

PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL SIULP

Si rende necessario un aggiornamento sulla situazione della vertenza giudiziaria che il S.I.U.L.P. ha avviato nei confronti di altre organizzazioni che hanno inteso far uso della sigla S.I.U.L.P.

1. Con provvedimento adottato in data 21.12.99 il Tribunale di Roma, adito in via cautelare ha inibito l'uso della sigla S.I.U.L.P. all'associazione S.I.U.L.P. per la C.G.I.L.
2. E' assai probabile che analogo provvedimento venga adottato nei prossimi giorni nei confronti della nuova associazione sindacale che in modo del tutto arbitrario ha assunto la denominazione di S.I.U.L.P. per la U.I.L.
3. Il provvedimento del Tribunale di Roma, già inviato alle strutture e del quale si prega di darne massima diffusione tra i colleghi, stabilisce, senza dubbio alcuno, che le due nuove organizzazioni e i loro rappresentanti non possono di usufruire o di beneficiare dei diritti e delle risorse del S.I.U.L.P., essendo associazioni ben diverse dalla nostra.
4. Contrariamente a numerose comunicazioni diffuse sul territorio si chiarisce che l'unico giudizio pendente è quello avviato dal S.I.U.L.P. per far dichiarare il suo diritto esclusivo di utilizzare detta denominazione. Non risultano, a tutt'oggi altre iniziative giudiziarie assunte nei confronti del S.I.U.L.P.

Di conseguenza, avendo ricevuto segnalazioni attestanti che molti colleghi hanno fornito la propriA adesione alle adesioni che hanno usurpato la sigla S.I.U.L.P. perché tratti in inganno sulla identità effettiva di esse, ed essendo lo stesso tribunale dato atto della confusione che l'usurpazione della sigla da parte delle neonate organizzazioni ha causato tra i colleghi, siamo intervenuti sul Dipartimento della P.S. affinché venga comunque fatta chiarezza sull'accaduto.

Se gli iscritti vogliono aderire ad organizzazione diversa dal S.I.U.L.P. sono ***liberissimi*** di farlo ma hanno diritto ad ***una informazione corretta sulla identità delle organizzazioni*** alle quali aderiscono.

Per questo motivo si ritiene indispensabile, in attesa dell'intervento dell'Amministrazione, far pervenire ai colleghi interessati, che hanno aderito ad organizzazione diversa dal S.I.U.L.P. perché tratti in inganno dall'improprio utilizzo della sigla, lo schema di disdetta allegato.

All' **Ufficio Amministrativo Contabile**
Questura di **TARANTO**

e p.c.

Alla **Segreteria Nazionale S.I.U.L.P.**
Via Vicenza, 26
ROMA

Lo scrivente: _____

Nato a: _____

Qualifica: _____

In servizio presso: _____

Avendo sottoscritto in data: _____ l'adesione al: _____

Invita codesto Ufficio Amministrativo Contabile a volerla considerare nulla, avendo appreso che trattasi di organizzazione sindacale diversa dal S.I.U.L.P., come specificato dalla sentenza nr. 102894/99 r.g.mis.caut. della III Sez. Civile del Tribunale di Roma datata 21.12.1999.

Taranto, _____

Firma

_____

RETRIBUZIONE CONGEDO NON FRUITO

A chiarimento dei quesiti formulati dalla Segreteria Nazionale, il 18 novembre 1999 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare esplicativa n. 333 333/ G.Z.4. Comp. Sost., mediante la quale viene illustrato l'ampiamento dell'applicazione dell'art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/95, recettivo del contratto di lavoro, ove si prevede la possibilità di monetizzare i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti dal dipendente cessato dal servizio solo quando tale mancata fruizione fosse dovuta ad un diniego espresso, opportunamente documentato, opposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio.

A partire dal 1 gennaio 1998, termine iniziale di vigenza economica del contratto, l'art. 18 del D.P.R. 254/99 ha ampliato la possibilità di monetizzare il congedo non fruito, anche in assenza del diniego opposto in base ad esigenze di servizio, come, ai casi in cui il rapporto di impiego sia cessato per decesso o nel caso in cui la dispensa dal servizio sia susseguente al collocamento in aspettativa per infermità o al riconoscimento dell'infermità o al decesso del dipendente.

Solo in tale ultimo caso, essendo la cessazione del rapporto d'impiego indipendente dalla volontà del dipendente, la monetizzazione potrà avvenire anche se tale cessazione è avvenuta prima dell'1.1.1998; in tutti gli altri casi il compenso sostitutivo del congedo ordinario potrà essere attribuito solo se la mancata fruizione è dovuta ad esigenze di servizio, così come previsto dall'art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/95 e spiegato nella circolare n. 333.G/9813.C.Bis.40. Comp.Sost. dell'11.10.1996.

ASPETTANDO L'AUMENTO (CHE NON CI SARA')

editoriale del Segretario Generale Oronzo Cosi

Di recente il SIULP ha duramente contestato, insieme alle Rappresentanze dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli stanziamenti della manovra finanziaria destinati all'adeguamento retributivo degli stipendi delle Forze di Polizia per il biennio 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001.
La protesta è stata portata dinanzi al Presidente del Consiglio e ad essa hanno aderito numerosissimi cittadini che hanno partecipato all'iniziativa che il SIULP ha realizzato sul territorio nazionale denominata "Una firma per chi tutela la sicurezza".
Esponenti governativi e politici della maggioranza, nonché alcuni rappresentanti di questo sindacato che poi hanno optato per diverse organizzazioni, hanno invece contestato il dato fornito dal SIULP, secondo il quale l'aumento che l'Agente di Polizia o il Carabiniere avrebbe percepito, con questo adeguamento retributivo, sarebbe ammontato a 18.000 lire nette al mese. E hanno spiegato, al SIULP, ai COCER, ai cittadini e soprattutto ai colleghi che in realtà l'aumento medio pro capite sarebbe stato di oltre 100.000 lire al mese (101.400 per l'esattezza).
Di conseguenza è stata definita "pretestuosa" la protesta del SIULP, e condivisibile la manovra finanziaria.
Abbiamo spiegato, con lettera aperta ai poliziotti, come siamo arrivati alle 18.000 lire: per i primi sei mesi non percepiremo una lira d'aumento, per l'anno successivo ci sarà un incremento di 49.000 lire lorde pro capite, e soltanto nell'ultimo semestre del 2001 ci sarà un ulteriore aumento di 52.000 lorde pro capite. Dividendo queste somme per 26 mesi (12 mesi all'anno più due tredicesime) si avrà un aumento che per l'Agente è di 18.000 lire nette mensili, per tutti gli altri operatori di poco superiore rispetto a questa cifra.
Siccome è importante fornire riscontri di quello che si dice ai propri iscritti, noi invitiamo a tener d'occhio la prossima busta paga, quella di gennaio: da questo mese infatti decorre l'adeguamento biennale retributivo. Se sulla busta paga di gennaio troveremo un aumento medio lordo pro capite di oltre 100.000 lire (101.400 per l'esattezza) avevano ragione loro: Governo, politici di maggioranza, sindacalisti di neonate organizzazioni.
Se invece sulla prossima busta paga non troveremo una lira d'aumento, avevamo ragione noi, il SIULP. Siccome abbiamo sempre saputo di aver ragione, preannunciamo durissime azioni di protesta contro le scelte di chi ritiene che 18.000 lire al mese siano un adeguato aumento retributivo per chi a rischio della propria vita e con enorme sacrificio personale garantisce la sicurezza dei cittadini. Con buona pace dei rappresentanti del Governo, della maggioranza, e dei loro sostenitori.

Concorso pubblico per 640 Vice Ispettori

Come da noi preannunziato la scorsa settimana, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" - dell'11 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. del 23 novembre 1999, mediante il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di seicentoquaranta posti di allievo Vice Ispettore. I candidati devono essere in possesso di svariati requisiti, tra cui il diploma di scuola media superiore o equivalente e il non aver superato il trentaduesimo anno d'età. I posti messi a concorso saranno ripartiti secondo il seguente piano di ripartizione regionale: Abruzzo n. 10; Basilicata n. 10; Calabria n. 60; Campania n. 60; Emilia-Romagna n. 10; Friuli-Venezia Giulia n. 10; Lazio n. 10; Liguria n. 10; Lombardia n. 110; Marche n. 10; Molise n. 10; Piemonte n. 60; Puglia n. 20; Sardegna n. 40; Sicilia n. 100; Toscana n. 40; Trentino-Alto Adige n. 15; Umbria n. 10; Valle d'Aosta n. 5, Veneto n. 10.
A chiarimento dei numerosi quesiti già pervenuti si precisa che, dei complessivi 640 posti, 107 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, purchè in possesso dei prescritti requisiti, con la sola eccezione del limite d'età; altri 107 posti sono riservati agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato, purchè in possesso di un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni alla data del bando, oltre che degli altri requisiti prescritti, con la sola eccezione del limite d'età.
Le domande, da prodursi sugli appositi moduli in distribuzione presso tutte le Questure, dovranno essere presentate presso la Questura di residenza dei candidati entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Gli esami si articoleranno in una prova preliminare, che avverrà nei luoghi e nelle date che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" - del 9 giugno 2000, consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, aventi ad oggetto elementi di diritto penale, di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale. I candidati che riporteranno la votazione di almeno sei decimi verranno sottoposti ai previsti accertamenti psico-attitudinali e, se riconosciuti idonei, ammessi a sostenere la prova scritta, vertente su elementi di diritto penale e/o processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale, le cui sedi ed il cui calendario verranno anch'essa pubblicati nella G.U. - 4^ Serie Speciale - del 9.6.2000.
I candidati che avranno riportato un punteggio minimo di sette decimi saranno poi ammessi a sostenere un colloquio sulle materie oggetto della prova preliminare e di quella scritta, con l'eventale aggiunta di una prova facoltativa di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco. La prova orale si intende superata dai candidati che vi abbiano riportato un punteggio minimo di sei decimi.

Indennità per servizi esterni

Nel confermare le disposizioni impartite con le circolari n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 18 aprile, 31 maggio e 15 novembre 1996, con la circolare 333.A/9807.D.2.2, del 20 dicembre scorso, il Capo della Polizia ha inteso illustrare, al fine di uniformarne l'interpretazione, il contenuto dell'art. 11, relativo all'indennità per i servizi esterni, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che ha recepito l'accordo sindacale del 17 febbraio 1999, vale a dire il vigente contratto.
Come noto l'articolo citato recita testualmente: "A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso strutture di terzi".
E' stata dunque estesa l'area delle attività istituzionali che legittimano l'attribuzione dell'emolumento, con la previsione di nuove figure che vanno, è bene sottolinearlo, ad aggiungersi al quadro delle tipologie dei servizi già retribuiti con l'indennità per servizi esterni e NON a sostituirle.
Così come per l'originaria previsione, anche questa non è suscettibile di interpretazioni estensive, per cui l'indennità potrà essere corrisposta esclusivamente alle fattispecie tassativamente previste dalla normativa, non potendosi applicare, esemplifica la circolare, agli autisti assegnati agli uffici per le esigenze tecnico - logistiche; analogamente non potranno essere considerati servizi "presso enti o strutture di terzi" quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato istituiti presso Amministrazioni od enti diversi, come i posti fissi presenti negli ospedali o gli Ispettorati Generali di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, eccetera.
Resta inteso che l'indennità andrà comunque corrisposta anche se l'attività non è organizzata in turni continuativi ed anche ai dipendenti che, sebbene destinati di norma ad altra attività, siano impiegati occasionalmente, anche per un solo turno, in servizi esterni.
Rimane inoltre confermato che, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, è indispensabile che il turno di servizio espletato all'esterno coincida con l'orario obbligatorio giornaliero, qualunque sia la sua durata.
La circolare chiarisce infine che, in tutti i casi, l'attività esterna deve essere disposta con formale ordine di servizio, contenente, tra l'altro, il tipo di attività in cui il personale è impiegato e che, qualora imprevedibili esigenze operative rendano necessario l'espletamento di un servizio qualificato come "esterno" non inserito, proprio a causa della sopravvenienza delle esigenze, nell'ordine di servizio, al personale andrà comunque corrisposta l'indennità sulla base della formalizzazione dell'ordine da parte del funzionario che ha disposto il servizio medesimo.